



ALLEGATO B

ISTRUTTORIA PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DI DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO

1. ADEMPIMENTI IN CAPO ALLE PROVINCE E ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

- a) La provincia territorialmente competente, ovvero la Città metropolitana di Torino, accerta il possesso dei requisiti di cui al punto 1 dell'allegato A eseguendo le verifiche documentali e procedendo con eventuali richieste di integrazioni nei termini di legge, concludendo il procedimento entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza;
- b) nel caso di soggetti richiedenti l'abilitazione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del DM la provincia territorialmente competente, ovvero la Città metropolitana di Torino, procede con l'accertamento dei requisiti indicati al successivo punto 2 del presente allegato;
- c) a conclusione dell'istruttoria, la provincia territorialmente competente, ovvero la Città metropolitana di Torino, rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione utilizzando il format allegato alle Linee guida approvate in data 16 marzo 2022 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

2. INDICAZIONI PER L'ISTRUTTORIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 8 DEL DM N.1432/2021

L'articolo 2, comma 8 del D.M. n. 1432/2021 prevede che l'abilitazione all'esercizio della professione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo possa essere rilasciata anche previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 29 del d.lgs. n. 206/2007.

L'istanza, in tal caso, deve essere presentata secondo le modalità individuate al punto 2 dell'allegato A su specifica modulistica di cui all'allegato C).

I requisiti sopra richiamati vengono integralmente recepiti e resi operativi come di seguito:

DEFINIZIONI

a) Esperienza professionale richiesta: attività di organizzazione, presentazione e vendita, a forfait o a provvigione, di elementi isolati o coordinati (trasporto, vitto, alloggio, escursioni, etc.) di un viaggio o di un soggiorno a prescindere dal motivo dello spostamento. (lista II dell'Allegato IV del d. lgs. n. 206/2007).

b) Lavoratore autonomo: colui che possiede l'esperienza professionale di cui alla lettera a) svolta con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione nei confronti dell'agenzia di viaggio e turismo (art. 222 c.c.).

c) Dirigente d'azienda: qualsiasi persona che abbia svolto o svolge in un'agenzia di viaggio e turismo la funzione di dirigente responsabile di uno o più reparti dell'azienda, con mansioni commerciali o tecniche concernenti la produzione, l'organizzazione o l'intermediazione di viaggi e di altri

prodotti turistici così come definito dall'art. 4, comma 1, lettera i), n.3 del d.lgs. n. 206/2007 e dalla Direttiva 2005/36/EC.

È parificata all'attività dirigenziale quella svolta dal lavoratore subordinato inquadrato almeno al secondo livello di qualifica del vigente C.C.N.L. dei dipendenti delle imprese di viaggi e turismo.

d) Lavoratore subordinato: colui che nell'ambito delle attività di cui alla lettera a) e delle direttive generali ricevute svolge, per un'agenzia di viaggio e turismo, in condizioni di autonomia esecutiva, mansioni di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita che richiedono il possesso di conoscenze specifiche contrattualmente attestato (minimo IV livello del C.C.N.L. dei dipendenti delle imprese di viaggi e turismo);

e) Formazione: insieme delle competenze pertinenti con l'attività di cui alla lettera a) e dimostrate dai seguenti titoli di studio:

- diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo turistico;
- diploma di qualifica professionale ad indirizzo turistico;
- attestati relative ai corsi di formazione professionale regionale nel settore turistico organizzati da agenzie formative;
- titoli universitari ad indirizzo turistico.

3 - INDICAZIONI PER L'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI REGIONALI DEI DIRETTORI TECNICI

Ai fini dell'iscrizione dei direttori tecnici negli appositi elenchi regionali, così come predisposti su base provinciale, si osservano le seguenti indicazioni:

a) i direttori tecnici già inseriti negli elenchi regionali ai sensi dell'articolo 8, comma 5 della l.r. 15/1988, conservano la validità e l'efficacia della propria abilitazione precedentemente conseguita, in attuazione dell'articolo 3, comma 2 del D.M. n. 1432 del 5/8/2021, per l'esercizio della professione e non sono assoggettati ad ulteriori adempimenti amministrativi a conferma della propria iscrizione negli anzidetti elenchi;

b) i direttori tecnici abilitati a seguito dell'entrata in vigore del D.M. n. 1432 del 5/8/2021 sono inseriti, con i relativi dati anagrafici, negli anzidetti elenchi con apposita annotazione a margine della relativa abilitazione.

4 – ALLEGATI ALLE ISTANZE DI ABILITAZIONE

Le dichiarazioni per il riconoscimento dei requisiti soggettivi e formativi di cui al DM n. 1432/2021 sono oggetto di dichiarazione sostitutiva del richiedente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Per dimostrare il possesso dei requisiti linguistici nonché dell'esperienza professionale - di cui al punto 2 del presente allegato in attuazione dell'articolo 29 del D.lgs. n. 206/2007 - svolta come dirigente d'azienda, lavoratore autonomo o subordinato, il richiedente dovrà produrre curriculum vitae in formato europeo, copia delle certificazioni linguistiche, copia di eventuali titoli di studio acquisiti all'estero e documentazione utile a comprovare l'esperienza professionale (quale a titolo di esempio: contratto di lavoro/collaborazione, visura camerale, certificazioni fiscali/previdenziali, copia buste paga, ecc.).

La veridicità di requisiti e condizioni, oggetto della dichiarazione sostitutiva del richiedente, sarà oggetto di controllo successivo da parte della provincia territorialmente competente, ovvero della Città metropolitana di Torino, secondo quanto previsto al punto 1 del presente allegato, nell'ambito dei controlli a campione ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000.